



## CITTA' DI TREVISO

Prot. n.

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2017 - 2018.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, prevede che i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri sottili (PM<sub>10</sub>) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;

Considerato che:

- tra le azioni e misure utili previste dal P.R.T.R.A. sono previste limitazioni per le fonti mobili (mobilità e traffico) e per le fonti fisse (impianti termici);
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub> permangono tra i più critici, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale quando le concentrazioni delle polveri superano frequentemente il valore limite del valore medio giornaliero, pari a 50 µg/m<sup>3</sup>;
- nell'anno 2016 sono stati registrati n.66 superamenti del limite del PM<sub>10</sub> rispetto al limite di legge pari a n.35 superamenti annuali;

- dal 1° gennaio 2017 sono stati registrati 52 superamenti del limite del PM<sub>10</sub> rispetto sopra citato del limite di legge;
- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;
- il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO<sub>2</sub>, Benzene, Benzo(a)pirene, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, NO<sub>x</sub>, ecc.);
- non è possibile raccogliere e smaltire i rifiuti gassosi e quindi non resta che evitare, prevenire o ridurre la produzione, al fine di tutelare l'ambiente e la salute delle persone;
- i provvedimenti di limitazione hanno una duplice natura:
  - emergenziale, in quanto riducono i fumi delle combustioni (rifiuti gassosi), in relazione al numero dei motori che rimangono fermi e alla riduzione della temperatura ambiente massima, consentita nei centri abitati e nei singoli immobili (cfr. art. 5 del D.P.R. n.74/2013);
  - strutturale in quanto sensibilizzano l'opinione pubblica e quindi contribuiscono alla modifica dei comportamenti sbagliati e dannosi per la salute, ed incentivano la riqualificazione energetica degli immobili (diagnosi energetica, isolamento delle superfici opache e trasparenti, riqualificazione e manutenzione degli impianti, energia rinnovabile, domotica, energy management-UNI EN ISO 50001), dei veicoli e dei motori in genere;
- la salute delle persone, in questo caso, è tutelata dal rispetto delle norme vigenti in materia;

Conclusivamente quindi si può affermare che lo smog è prodotto dalle combustioni e le misure antismog comunali hanno come obiettivo la riduzione dell'inquinamento provocato dal locale consumo di energia fossile e biomassa, mediante azioni del breve (emergenziali) e del lungo termine (strutturali) e perciò risultano di competenza del sindaco (ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

Visto:

- l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della strada), con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare, all'interno dei centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- il D.P.R. 26.08.1993, n.412;
- l'art. 5 del il D.P.R. 16.04.2013, n.74, e successive modifiche ed integrazioni, "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 1.08.2005, n. 192*";
- che, per la stagione termica 2017-2018, il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), nella seduta del 21 settembre 2017, ha reso noto che la Regione, con DGRV n. 836 del 6.06.2017, ha approvato il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano", stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con il quale sono stati individuati degli interventi comuni da porre in essere nei seguenti ambiti: trasporti,

combustione di biomassa e agricoltura.

Gli interventi devono essere attuati fin da subito e comunque entro il 1°ottobre 2018, con un particolare sistema articolato su tre livelli di incrudimento, di cui il primo va applicato indipendentemente dalla criticità raggiunta.

La Regione ha altresì indicato l'applicazione delle misure temporanee e omogenee individuate nell'Accordo di cui al titolo, precisando che i soggetti attuatori sono i Comuni, che l'ambito territoriale di riferimento sono gli Agglomerati e le Aree Urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che il periodo va almeno dal 1° ottobre al 31 marzo e che l'applicazione è in funzione del livello di allerta;

- che le misure temporanee e omogenee sono modulate su tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub>;

Considerato che:

- i Comuni capoluogo e le Province hanno proposto, nel corso del CIS, delle modifiche per rendere pratica, attuabile e comprensibile l'applicazione delle misure e la comunicazione alla popolazione e la Regione Veneto si è impegnata ad elaborare un documento definitivo che tenga conto delle criticità segnalate;
- la Provincia di Treviso ha convocato il TTZ in data 4.10.2017, per illustrare ai Comuni la situazione dell'inquinamento e i contenuti dell'Accordo padano e quanto emerso nella riunione del CIS del 21.09.2017;

tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario, per l'istante applicare comunque le seguenti misure minime che andranno aggiornate in relazione all'eventuale aggravarsi della situazione e in base al testo definitivo delle misure che verranno emanate dalla Regione;

## **ORDINA**

per quanto indicato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che siano applicate ed osservate le seguenti misure, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (ed a valere dalla data di apposizione dell'apposita segnaletica stradale), fino al 30 Aprile 2018, salvo le eventuali successive integrazioni o aggiunte:

### **a) Limitazione del traffico veicolare (“fonti mobili”)**

#### a.1) Ambito di applicazione:

- tutto il territorio comunale esclusa la tangenziale sud (tratto di S.R. n.53 ricadente entro i confini comunali);

#### a.2) Periodo di applicazione:

- dal 30 ottobre 2017 al 30 aprile 2018;  
eccetto dal 18 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018;

#### a.3) Giorni e orari di applicazione:

- dal lunedì al venerdì;
- dalle 8.30 alle 18:30;  
eccetto dalle 12:30 alle 14:30;

a.4) Veicoli soggetti al fermo:

- autovetture e autoveicoli rispondenti alle direttive CEE Euro 2 e precedenti, ad accensione comandata (benzina) e ad accensione spontanea (diesel);
- ciclomotori e motoveicoli a due tempi (come individuati dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della strada”) Euro 0 e precedenti;

a.5) Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;

a.6) Deroghe al divieto di circolazione:

1. giorni festivi infrasettimanali;
2. mattina del martedì, in occasione del mercato settimanale, sino alle ore 14:30;
3. veicoli alimentati a gpl o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente gpl o gas metano;
4. veicoli elettrici o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
5. veicoli adibiti a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling), con autocertificazione da cui risulti che il veicolo è impegnato nel trasporto car-pooling e con l’indicazione di massima del tragitto effettuato;
6. veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico;
7. negli orari di sciopero dei trasporti pubblici;
8. il giorno della tradizionale sfilata dei carri allegorici di carnevale;
9. veicoli nella disponibilità degli Enti, Aziende pubbliche o private, Comunità e Scuole, per lo svolgimento di servizi pubblici, di pubblica utilità e sociali, con autocertificazione;
10. veicoli adibiti a compito di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza;
11. veicoli immatricolati ai sensi dell’art.138 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285, “Nuovo Codice della Strada”; veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri veicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura);
12. veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico, purché muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione, con l’indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro;
13. veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori;

14. veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
15. veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione;
16. veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione;
17. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
18. veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
19. veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Treviso, nonché i veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; in quest'ultimo caso, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
20. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
21. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
22. veicoli diretti a cerimonie religiose, provvisti di autocertificazione;
23. veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età;
24. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con indicazione degli orari di entrata e uscita dei bambini e dei ragazzi;
25. veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;

## **b) Valori massimi della temperatura ambiente per gli edifici**

### b.1) Ambito di applicazione:

- l'intero territorio comunale;

### b.2) Periodo di applicazione:

- 30 ottobre 2017 ÷ 30 aprile 2018;

### b.3) Giorni e orari di applicazione:

- lunedì ÷ domenica;
- 00:00 ÷ 24:00;

### b.4) Tipologia di edifici e limitazioni:

- Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare:
  - a)  $16^{\circ}\text{C}+2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  - b)  $18^{\circ}\text{C}+2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza per tutti gli altri edifici;
  - c) il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi a) e b) è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia;
- è vietata la climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage;
- è vietato l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento principale a gas), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2006;
- è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, costantemente chiuse;
- Esclusioni/Deroghe :
  1. sono esclusi dal rispetto dei limiti di cui ai commi a) e b):
    - gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
    - gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  2. per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, i titolari/legali rappresentanti possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi a) e b), qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
    - esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
    - energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

#### b.5) Combustioni all'aperto:

- sono vietate le combustioni all'aperto in tutto il territorio comunale, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, compresi i falò e "panevin" tradizionali non autorizzati;

#### Esclusioni/Deroghe :

- potranno essere autorizzati, in deroga al comma precedente, solo falò e "panevin" tradizionali alimentati a legna vergine di dimensioni inferiori a 1,5 metri di altezza e 2 metri di diametro base, al massimo di uno per quartiere - presso le rispettive parrocchie - purché preventivamente autorizzati da Questura e Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze, e richiesti almeno 30 giorni prima della loro accensione;

#### Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.7, comma 13 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro a 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### **MANDA**

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

#### **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - ai Settori comunali e p.o. fuori settore;
  - al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Treviso, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso;
  - ai Sindaci dell'Agglomerato di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco;
  - all'Azienda di trasporto pubblico;
  - alla Direzione Generale dell'ULSS n.2;
  - al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;
  - al Presidente della Regione Veneto;

- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
- agli Amministratori di condominio;
- alle Agenzie immobiliari;
- alle Associazioni di categoria.

## INFORMA


### - Etichetta energetica per caldaie, scaldacqua e impianti termici

L'etichetta energetica per tutti i nuovi sistemi termici per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria è obbligatoria dal 26 settembre 2015, come da regolamento EU n.811/2013. La normativa prevede una doppia etichettatura: una per il generatore di calore e una etichetta per l'impianto, detta di "insieme" o di "sistema".

Per generatore di calore si intendono le caldaie a combustibile liquido o gassoso, le pompe di calore, le pompe di calore a bassa temperatura, gli impianti di cogenerazione, gli scaldacqua tradizionali, gli scaldacqua solari, gli scaldacqua a pompa di calore, i serbatoi per l'acqua calda. Mentre l'etichetta di impianto fa riferimento al sistema composto dalla caldaia o scaldacqua, dai dispositivi di controllo, dagli eventuali serbatoi e dai pannelli solari per il riscaldamento e/o produzione di acqua calda.

L'etichettatura si applica a tutti quei prodotti per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 70 kilowatt di potenza nominale e i pannelli solari con serbatoi con capacità non superiore ai 500 litri.

Si riporta, a titolo di esempio, l'etichetta energetica di una caldaia che alimenta un impianto di riscaldamento e produce acqua calda sanitaria e l'etichetta energetica per gli impianti termici o "etichetta energetica di insieme".



- L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la qualità dell'aria.
- Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.



## RACCOMANDA

### Edifici:

- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di risparmiare circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO<sub>2</sub> = gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (filtri HEPA);
- sostituire / pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- nelle stufe: bruciare legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- la qualità del pellet e del cippato di legno (legno ridotto in scaglie) per gli impianti ed i singoli apparecchi termici alimentati con tali tipologie di combustibili deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alle classi A1 e A2 (residui legnosi non trattati chimicamente), delle rispettive norme UNI EN 14961-2 e UNI EN 14961-4;
- l'utilizzo di "apparecchi soffiatori" deve essere limitato alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;

### Traffico:

- evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è elevatissimo (anche 10 volte quello normalizzato) e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;
- non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;

**Formazione/informazione:**

- prendere coscienza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) e quindi elaborare delle soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, personale e collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile: con tale azione si possono ottenere risparmi anche del 30%;
- è opportuno che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di sostare a lungo in aree con intenso traffico; evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione.

La presente ordinanza sostituisce quella protocollo n. 141223 del 23/10/2017 limitatamente alla firma digitale in luogo di quella autografa.

Il Sindaco  
Giovanni Manildo

(documento firmato digitalmente ai sensi della norma vigente)